Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 aprile 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 103 DEL 17 APRILE 1963:

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 477.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51.

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 478.

Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43.

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 479.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1951-52.

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 480.

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1955-56.

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 481.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1955-56.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 469.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette (Parigi, 29 ottobre 1958).

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E DI REGOLARE CERTE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Il *Presidente della Repubblica Italiana* e il *Presidente della Repubblica Francese,* animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

Sua Eccellenza sig. Alberto ROSSI LONGHI, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario d'Italia,

Il Presidente della Repubblica Francese:

Sua Eccellenza sig. Louis JOXE, Ambasciatore di Francia segretario generale del Ministero degli affari esteri,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La presente Convenzione è applicabile alle persone fisiche domiciliate in Francia o in Italia, nonchè alle persone giuridiche francesi e italiane.

Articolo 2

Paragrafo 1 — Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:

A. Per quanto riguarda la Francia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e sopratassa progressiva);

2) il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali;

3) l'imposta sui profitti delle società e delle altre persone giuridiche.

B. Per quanto riguarda l'Italia:

1) l'imposta sui redditi dei terreni;

2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;

3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

4) l'imposta sui redditi agrari;

5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;

6) l'imposta sulle società;

7) l'imposta sulle obbligazioni.

Paragrafo 2. — La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sul reddito percepite da Provincie, Dipartimenti, Comuni, Camere di commercio e da ogni altro Ente locale.

Essa si applicherà, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.

Paragrafo 3. — Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del *presente articolo, le autorità competenti dei due Paesi* si consulteranno.

Articolo 3

Per l'applicazione della presente Convenzione:

Paragrafo 1. — Il termine « Francia », quando è usato in senso geografico non comprende che la Francia metropolitana e i Dipartimenti d'oltre-mare (Guadalupa, Martinica, Guiana e Reunione);

Il termine « Italia » usato nello stesso senso designa il territorio della Repubblica italiana.

Paragrafo 2. — *a*) Il domicilio fiscale di una persona fisica è situato nel luogo ove essa « abita permanentemente », nel senso di centro degli interessi vitali, e cioè il luogo in cui i rapporti personali sono più stretti.

Quando non è possibile determinare il domicilio ai sensi del precedente alinea, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati ove soggiorna prevalentemente. In caso di soggiorno di eguale durata nei due Stati, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati di cui essa ha la nazionalità; se essa ha la nazionalità dei due Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le superiori autorità amministrative dei due Stati si concerteranno.

b) Il domicilio fiscale di una persona giuridica è situato nel luogo della sede della direzione effettiva.

Paragrafo 3. — Quando un contribuente ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro, cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo.

L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincerà a decorrere da questa data.

Paragrafo 4. — 1. Sono considerate « stabili organizzazioni » le sedi di direzione effettiva, le officine e i laboratori, le sedi di esercizio di miniere, giacimenti minerari ed altre risorse naturali, le succursali, i magazzini, gli uffici, nonchè ogni altra installazione a carattere permanente nella quale viene esercitata in tutto o in parte l'attività dell'impresa.

2. Presentano in particolare questo carattere:

a) i cantieri aperti da una impresa in uno dei due Stati per l'esecuzione di lavori pubblici o privati in questo Stato, quando la durata dei lavori eseguiti in tali cantieri eccede un periodo totale di tre mesi nel corso di dodici mesi consecutivi;

b) le rappresentanze o agenzie quando il rappresentante o l'agente esercita abitualmente un potere generale che gli permette di negoziare e di concludere contratti per conto dell'impresa. In particolare, è considerato investito di un tale potere l'agente che preleva abitualmente da un deposito prodotti o merci che vende e consegna alla clientela.

3. Al contrario, non implica l'esistenza di una stabile organizzazione in uno dei due Stati contraenti il fatto, per una impresa dell'altro Stato:

a) di possedere nel primo Stato un magazzino che abbia per scopo esclusivo di facilitare la consegna in questo Stato di prodotti o di merci che hanno formato oggetto di contratti di vendita conclusi nell'altro Stato;

b) di possedere in qualunque forma una partecipazione in una società o persona giuridica contribuente del primo Stato;

c) di avere relazioni d'affari nel primo Stato, sia per mezzo di un agente veramente autonomo (mediatore, commissionario, agente d'affari o altro intermediario) che agisce nel quadro della sua normale attività, sia per mezzo di una società giuridicamente indipendente (filiale per esempio);

d) di possedere nel primo Stato, anche sotto forma di installazioni permanenti, uffici che si limitano all'acquisto di merci destinate al suo approvvigionamento.

Paragrafo 5. — Per quanto concerne la imposizione dei loro profitti in relazione all'articolo 5, le imprese di assicurazione sono considerate come aventi una stabile organizzazione in uno dei due Stati non appena, per mezzo di un rappresentante, riscuotono premi sul territorio di detto Stato o assicurano rischi situati su questo territorio.

Articolo 4

Paragrafo 1. — I redditi dei beni immobili, compresi i profitti delle attività agricole o forestali nonchè i profitti derivanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati.

Paragrafo 2. — I canoni pagati per il godimento di beni immobili, per l'esercizio dei diritti di caccia, di pesca e altri diritti analoghi o per la utilizzazione di miniere, cave o altre risorse naturali sono imponibili soltanto nello Stato in cui sono situati i beni ai quali si riferiscono tali canoni.

Articolo 5

Paragrafo 1. — Quando una impresa gestita in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro Stato una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, i redditi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute da questa organizzazione, nonchè i profitti risultanti dalla alienazione totale o parziale dei beni di tale organizzazione, non sono imponibili che in questo ultimo Stato.

Paragrafo 2. — Se la contabilità o altri elementi non consentono di determinare esattamente e distintamente l'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione, le autorità fiscali dei due Stati si intenderanno, se necessario, per fissare i criteri di ripartizione idonei a determinare la quota-parte del reddito complessivo dell'impresa che può essere equamente attribuita a questa organizzazione.

Paragrafo 3. — I redditi e i profitti della stabile organizzazione, quali sono definiti nel precedente paragrafo 1, comprendono, in particolare, ogni profitto e vantaggio che, secondo le normali usanze commerciali, non sarebbero stati consentiti a terzi e che sono attribuiti o accordati in qualsiasi maniera dalla stabile organizzazione, direttamente o indirettamente, sia alla impresa stessa o ad altre organizzazioni di questa impresa, sia ai suoi dirigenti, azionisti, soci o altri partecipanti o a persone che abbiano con essi interessi comuni.

Paragrafo 4. — Per la determinazione dei redditi della stabile organizzazione che una impresa di uno dei due Stati possiede nell'altro Stato, si tiene conto:

da una parte, degli oneri e spese reali sopportati dall'impresa nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione e che gravano in maniera diretta e specifica sulla produzione e conservazione di tali redditi;

dall'altra parte, della frazione delle altre spese normalmente imputabile alla stabile organizzazione, ivi comprese le spese normali di direzione e di amministrazione generale figuranti per l'impresa nel suo complesso nella sede della sua direzione effettiva.

Articolo 6

Quando una impresa di uno dei due Stati, che è alla dipendenza o possiede il controllo di una impresa dell'altro Stato o che si trova alla dipendenza di una impresa o di un gruppo che possiede egualmente il controllo di una impresa dell'altro Stato, consente o impone a questa impresa dell'altro Stato, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni differenti da quelle che sarebbero normalmente fatte a imprese effettivamente indipendenti, tutti i profitti che avrebbero dovuto normalmente apparire nella contabilità di una di queste imprese, ma che sono stati in tal modo trasferiti direttamente o indirettamente, all'altra impresa, possono essere inclusi fra i profitti imponibili della prima impresa. In mancanza di elementi precisi che permettono di determinare esattamente l'ammonta-

re dei profitti trasferiti, le autorità competenti dei due Stati contraenti si intenderanno, se necessario, per fissare a quale cifra debbono essere valutati tali profitti e per evitare la doppia imposizione nello spirito della Convenzione.

Articolo 7

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, i profitti derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o area non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.

Articolo 8

Paragrafo 1. — Salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente Convenzione i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

a) gli interessi ed altri redditi dei fondi pubblici, delle obbligazioni, dei prestiti, dei depositi e conti di deposito e di ogni altro credito sono imponibili nello Stato del debitore di tali interessi e redditi.

Tuttavia, se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'articolo 3 e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attività, contrae un debito o riceve un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione;

b) i dividendi distribuiti da una società che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati sono imponibili in questo Stato;

c) i redditi delle società di persone sono imponibili secondo la loro natura, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e in conformità alla legislazione di ciascuno Stato.

Paragrafo 2. — Per l'applicazione dell'alinea *b*) di cui sopra, l'espressione « dividendi » designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, delle quote di fondatore e di ogni altra quota sociale analoga, nonchè delle quote sociali di società a responsabilità limitata.

Articolo 9

Paragrafo 1. — Per quanto concerne i redditi considerati nell'articolo 8, lo Stato del domicilio conserva il diritto di tassarli in conformità alla sua legislazione generale ma la doppia imposizione che ne risulta sarà evitata nella maniera seguente:

a) 1. Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Italia, la Francia detrarrà dalla sua tassa proporzionale le imposte effettivamente percepite in Italia su questi interessi e redditi.

2. Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Francia, l'Italia detrarrà dalla sua imposta di ricchezza mobile la tassa proporzionale effettivamente percepita in Francia su questi interessi e redditi.

b) 1. Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Italia a persone fisiche o a società di persone che abbiano il domicilio in Francia, la Francia detrarrà dalla sopratassa progressiva applicabile alle dette persone o ai membri delle dette società, l'imposta complementare progressiva effettivamente percepita in Italia su questi dividendi.

2. Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Francia a una società o altra persona giuridica che abbia il domicilio in Italia, la Francia rinuncerà, dietro produzione di giustificazioni stabilite di comune accordo fra le autorità fiscali dei due Paesi, al prelevamento della tassa proporzionale.

c) 1. Quando il beneficiario dei redditi considerati nel paragrafo 1, *c*) dell'articolo 8 è domiciliato in Francia, l'Italia rinuncerà al prelevamento della sua imposta complementare progressiva e la Francia, se percepisce la tassa proporzionale, detrarrà da questa tassa le imposte effettivamente percepite in Italia sui detti redditi.

2. Quando il beneficiario di detti redditi è domiciliato in Italia, la Francia rinuncerà a percepire la sopratassa progressiva e l'Italia, se percepisce l'imposta di ricchezza mobile, detrarrà dal suo ammontare le imposte effettivamente percepite in Francia in rapporto ai redditi medesimi.

Se la legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti subirà modificazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni *a*), *b*) e *c*) di cui sopra, ciascuno Stato può chiedere all'altro, per via diplomatica, che sia provvisoriamente sospesa detta applicazione. In questo caso, la sospensione della applicazione della disposizione di cui si tratta decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta e i due Stati dovranno immediatamente concertarsi per apportare a questa disposizione i necessari adattamenti.

Paragrafo 2. — Per quanto concerne tutti gli altri redditi la cui tassazione in base alle disposizioni della presente Convenzione, è riservata esclusivamente ad uno dei due Stati, non possono essere tassati nell'altro Stato.

Articolo 10

1. Le società aventi il domicilio in Italia che posseggono in Francia una stabile organizzazione e che ivi sono soggette all'imposta sul reddito dei capitali mobiliari in virtù dell'articolo 109-2 del Codice generale delle imposte, sono tenute a questa imposta alle condizioni previste da tale disposizione.

Tuttavia, la frazione dei profitti ripartiti effettivamente assoggettabile alla tassa proporzionale francese non può superare il quarto del reddito tassabile ai sensi dell'articolo 109-2 suindicato, detto reddito non potendo esso stesso superare l'ammontare dei profitti industriali e commerciali realizzati dalla stabile organizzazione francese, nella misura in cui questo ammontare è determinato per l'applicazione della imposta sulle società e alle condizioni previste dalle disposizioni della presente Convenzione.

Se la società può giustificare, secondo le condizioni che saranno stabilite d'accordo dalle autorità amministrative superiori dei due Stati, che più dei tre quarti del totale delle sue azioni, delle sue quote di fondatore o delle sue quote sociali appartengono a persone domiciliate in Italia, la frazione dei profitti ripartiti assoggettabili all'imposta francese ai sensi dell'alinea precedente è ridotta in misura adeguata.

2. Una società che ha il domicilio fiscale in Italia non è assoggettabile in Francia alla tassa proporzionale sul reddito dei capitali mobiliari per il fatto della sua partecipazione alla gestione o al capitale di una società che abbia il domicilio fiscale in Francia o a causa di ogni altro rapporto con questa società.

Articolo 11

Paragrafo 1. — I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzione, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, non sono imponibili che nello Stato in cui si trova il domicilio del beneficiario, a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa.

In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. Questa regola rimane applicabile nel caso che alla organizzazione stabile venga sostituita una partecipazione in una società. In caso di difficoltà le Amministrazioni fiscali dei due Paesi si concerteranno.

Paragrafo 2. — Nonostante le disposizioni del paragrafo 1) predetto, i canoni, proventi e diritti ivi menzionati non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio è situata l'impresa che ne sopporta il carico, quando e nella misura in cui questi canoni, proventi e diritti eccedono il valore intrinseco e normale dei beni per i quali sono corrisposti.

Nei casi particolari in cui si ritiene di dover procedere all'applicazione dell'alinea precedente, le autorità fiscali dei due Stati s'intenderanno per fissare la frazione dell'ammontare dei canoni, proventi e diritti che può essere considerata come normale.

Paragrafo 3. — Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano del pari ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti beni.

Articolo 12

Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonchè le pensioni versate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale a persone fisiche residenti nell'altro Stato in corrispettivo di servizi amministrativi o militari, presenti o passati, sono imponibili esclusivamente nel primo Stato.

Tuttavia, questa disposizione non trova applicazione quando le remunerazioni sono corrisposte a persone che hanno la nazionalità dell'altro Stato.

Articolo 13

Paragrafo 1. — Salve le disposizioni degli articoli 12 e 14 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si esercita l'attività personale fonte di questi redditi.

Paragrafo 2. — Tuttavia, una persona fisica avente il domicilio in uno dei due Stati è esente dall'imposta nell'altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali prestati in questo altro Stato:

1. Se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un periodo o per più periodi non eccedenti in totale cento ottantatre giorni nel corso di dodici mesi consecutivi, e

2. Se i servizi sono prestati per conto di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato o di una organizzazione situata in questo Stato, e

3. Se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attività lucrativa imponibili nell'altro Stato.

Paragrafo 3. — Le remunerazioni dei servizi personali prestati sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

Articolo 14

I « tantièmes », i gettoni di presenza e gli altri compensi attribuiti ai membri del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza di società per azioni o di società cooperative, o agli amministratori di società a responsabilità limitata non sono imponibili che in quello dei due Stati in cui è domiciliata la società che li versa.

Le remunerazioni normali che gli interessati percepiscono effettivamente per altro titolo sono imponibili, secondo la loro natura, ai sensi dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione.

Articolo 15

Le pensioni diverse da quelle previste nell'articolo 12 della presente Convenzione nonchè le rendite vitalizie non sono imponibili che nello Stato in cui è domiciliato il debitore.

Articolo 16

Paragrafo 1. — I redditi delle professioni libere e in genere ogni reddito di lavoro, diversi da quelli il cui trattamento è stabilito in maniera speciale dalle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato in cui si esercita l'attività personale.

L'attività personale è considerata esercitata in uno dei due Stati nella misura in cui il contribuente vi utilizza una installazione permanente della quale dispone in maniera regolare.

Paragrafo 2. — Sono in particolare considerate professioni libere, ai sensi del paragrafo 1° suddetto, l'attività scientifica, artistica, letteraria, d'insegnamento o pedagogica, nonchè quella dei medici, avvocati, architetti o ingegneri.

Tuttavia, le regole previste all'articolo 13, paragrafo 1, sono applicabili agli artisti dello spettacolo, della radio, della televisione, del cinema e agli sportivi, quando sono ingaggiati da una impresa o da un organismo qualsiasi mediante una remunerazione determinata.

Articolo 17

I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni in una Università o in un altro Istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

Articolo 18

Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornano nell'altro Stato al solo scopo di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale, non sono sottoposti ad alcuna tassazione da parte di quest'ultimo Stato per i sussidi, provenienti dal primo Stato, che essi ricevono.

Articolo 19

Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.

Articolo 20

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentato da uno dei due Stati, l'esenzione sarà accordata se e nella misura in cui questo reddito è imponibile nell'altro Stato.

Articolo 21

Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni seguenti:

1. Nella misura in cui il patrimonio si compone:

a) di immobili con i loro accessori;

b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea, l'imposta sarà applicata nello Stato al quale è dovuta, ai sensi degli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio.

2. Nella misura in cui il patrimonio si compone di valori mobiliari o di crediti di ogni specie, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio del proprietario di questi valori o crediti.

Tuttavia, per quanto riguarda i valori mobiliari e i crediti facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sarà applicata in questo Stato.

3. Per tutte le altre specie di patrimonio, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio.

4. Per l'applicazione del presente articolo, non sono considerate imposte sul patrimonio, le imposte che colpiscono separatamente taluni elementi del patrimonio, come l'imposta italiana sulle obbligazioni. Altrettanto dicasi per l'imposta italiana sulle società che presenta, nel suo insieme, il carattere di imposta sul reddito.

Articolo 22

Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, vi sia o non domiciliato il contribuente, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato.

Articolo 23

Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Articolo 24

Paragrafo 1. — Le autorità fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonchè per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione.

Paragrafo 2. — Tutte le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonchè dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte.

Paragrafo 3. — Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle autorità fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le informazioni che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le informazioni che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle autorità fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti e alla propria prassi.

Paragrafo 4. — Lo scambio delle informazioni avrà luogo d'ufficio o su richiesta con riguardo a casi concreti. Le autorità competenti dei due Stati si metteranno d'accordo per stabilire l'elenco delle informazioni che saranno fornite d'ufficio.

Articolo 25

Paragrafo 1. — Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione nonchè degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.

Paragrafo 2. — Le autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto e assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.

Paragrafo 3. — Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.

Paragrafo 4. — Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore una intimazione o titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente.

Articolo 26

Paragrafo 1. — Le autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Paragrafo 2. — Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi, le autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.

Paragrafo 3. — Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.

Paragrafo 4. — Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro autorità amministrative superiori.

Articolo 27

Le autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda la Francia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte) e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Articolo 28

Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifiche che saranno riconosciute necessarie dai due Stati, all'Algeria e ai territori di cui la Repubblica Francese assicura la rappresentanza diplomatica a condizione che il territorio interessato percepisca imposte di natura analoga a quelle previste nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Le condizioni e le modalità per l'estensione saranno fissate in uno scambio di note diplomatiche fra i due Stati.

In ogni momento dopo il decorso di un anno a partire dall'entrata in vigore dell'estensione notificata in conformità alle disposizioni dell'alinea precedente, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, far cessare per la fine dell'anno solare l'applicazione della presente Convenzione nei confronti di ogni territorio al quale essa sarà stata estesa. La Convenzione si applicherà per l'ultima volta nel detto territorio secondo quanto previsto all'articolo 30 seguente.

Salvo che i due Stati non abbiano espressamente convenuto contrarie disposizioni, la denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 30 metterà fine all'applicazione della Convenzione medesima per quanto riguarda tutti i territori ai quali essa sarà stata estesa alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 29

Paragrafo 1. — La presente Convenzione è redatta in lingua francese e italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma nel più breve termine possibile.

Paragrafo 2. — La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

1) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi previsti all'articolo 8 della presente Convenzione e il cui pagamento avrà luogo dopo la scadenza di un termine di tre mesi a partire da tale scambio, quando le disposizioni di detta Convenzione prevedono la rinunzia a questa ritenuta;

2) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

Articolo 30

La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando non sarà stata denunciata da uno dei due Stati contraenti.

Ciascuno Stato potrà denunciarla, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.

In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

1) con riguardo ai redditi considerati all'articolo 8 e per i quali le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono che non saranno più tassati alla fonte, ai redditi il cui pagamento avrà luogo non più tardi del 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata;

2) con riguardo agli altri redditi, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

Articolo 31

Le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia fiscale, firmata il 16 giugno 1930, si applicheranno per l'ultima volta:

1) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi considerati all'articolo 29-2-1° della presente Convenzione, il cui pagamento avrà luogo non oltre la scadenza del termine di tre mesi previsto nel detto articolo;

2) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare precedente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato in calce la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 29 ottobre 1958

Per il Presidente della Repubblica Italiana
ROSSI LONGHI

Per il Presidente della Repubblica Francese
JOXE

CONVENTION

ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE POUR ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET RÉGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE

Le *Président de la République Italienne* et le *Président de la République Française,* animés du désir d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts directs sur les revenus et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence M. Alberto ROSSI LONGHI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie.

Le Président de la République Française:

Son Excellence M. Louis JOXE, Ambassadeur de France secrétaire général du Ministère des affaires étrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

La présente Convention est applicable aux personnes physiques domiciliées en France ou en Italie, ainsi qu'aux personnes morales françaises et italiennes.

Article 2

Paragraphe 1er. — La présente Convention détermine les règles applicables aux impôts suivants:

A. Pour la France:

1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive);

2) le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales;

3) l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

B. Pour l'Italie:

1) l'impôt sur la propriété non bâtie;

2) l'impôt sur la propriété bâtie;

3) l'impôt sur la richesse mobilière;

4) l'impôt sur les revenus agricoles;

5) l'impôt complémentaire progressif sur le revenu;

6) l'impôt sur les sociétés;

7) l'impôt sur les obligations.

Paragraphe 2. — Cette Convention s'applique également aux impôts sur les revenus perçus pour le compte des Provinces, Départements, Communes, Chambres de commerce et toutes autres collectivités locales.

Elle s'appliquera aussi à tous autres impôts de nature analogue, qui seront établis après sa signature, dans le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats contractants, sur le revenu, sur la fortune ou sur l'accroissement de la fortune.

Paragraphe 3. — Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l'un ou de l'autre Etat des modifications qui affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1er du présent article, les autorités compétentes des deux Pays se concerteraient.

Article 3

Pour l'application de la présente Convention:

Paragraphe 1er. — Le terme « France », quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les Départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion);

Le terme « Italie » employé dans le même sens désigne le territoire de la République italienne.

Paragraphe 2. — *a*) Le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle séjourne principalement. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle à la nationalité; si elle a la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront.

b) Le domicile fiscal d'une personne morale est au lieu du siège de la direction effective.

Paragraphe 3. — Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti dans le premier Etat aux impôts qui sont établis en fonction du domicile, pour la période postérieure à la date à laquelle le transfert a eu lieu. La période d'assujettissement auxdits impôts commence à cette date dans l'autre Etat.

Paragraphe 4. — 1. Sont considérés comme établissements stables les sièges de direction effective, les usines et ateliers, les sièges d'exploitation de mines, gisements minéraux et autres ressources naturelles, les succursales, les magasins, les bureaux, les laboratoires, ainsi que toutes autres installations de caractère permanent dans lesquelles s'exerce en tout ou en partie l'activité de l'entreprise.

2. Présentent en particulier ce caractère:

a) les chantiers ouverts par une entreprise dans l'un des deux Etats pour l'exécution de travaux publics ou privés dans cet Etat lorsque la durée des travaux exécutés dans ces chantiers excède une période totale de trois mois au cours de douze mois consécutifs;

b) les représentations ou agences lorsque le représentant ou l'agent exerce habituellement un pouvoir général lui permettant de négocier et de conclure les contrats pour le compte de l'entreprise. Est, en particulier, considéré comme investi d'un tel pouvoir l'agent qui prélève habituellement sur un stock des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.

3. N'implique pas, au contraire, l'existence d'un établissement stable dans l'un des deux Etats contractants le fait pour une entreprise de l'autre Etat:

a) de posséder dans le premier Etat un entrepôt ayant pour objet exclusif de faciliter la livraison dans cet Etat des produits ou marchandises qui on fait l'objet de contrats de vente conclus dans l'autre Etat;

b) de posséder sous quelque forme que ce soit une participation dans une société ou personne morale contribuable du premier Etat;

c) d'avoir des relations d'affaires dans le premier Etat par l'entremise soit d'un agent vraiment autonome (courtier, commissionnaire, agent d'affaires ou autre intermédiaire) agissant dans le cadre de son activité normale, soit d'une société juridiquement indépendante (filiale par exemple);

d) de posséder dans le premier Etat, même sous la forme d'installations permanentes, des comptoirs qui se bornent à l'achat de marchandises destinées à son approvisionnement.

Paragraphe 5. — En ce qui concerne l'imposition de leurs bénéfices dans le cadre de l'article 5, les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable dans l'un des deux Etats dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.

Article 4

Paragraphe 1er. — Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières ainsi que les profits provenant de l'aliénation de ces biens, ne sont imposables que dans l'Etat où lesdits biens sont situés.

Paragraphe 2. — Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers pour l'exercice des droits de chasse, de pêche et autres droits analogues ou pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont seulement imposables dans l'Etat où sont situés les biens auxquels se rapportent ces redevances.

Article 5

Paragraphe 1er. — Lorsqu'une entreprise exploitée dans l'un des Etats contractants possède dans l'autre Etat un établissement stable au sens de l'article 3 de la présente Convention, les revenus provenant de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement, ainsi que les profits résultant de l'aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement, ne sont imposables que dans ce dernier Etat.

Paragraphe 2. — Si la comptabilité ou d'autres éléments ne permettent pas de déterminer exactement et distinctement le montant effectif des revenus produits par l'établissement stable, les autorités fiscales des deux Etats s'entendent, s'il est nécessaire, pour arrêter les régles de ventilation propres à déterminer la quote-part du revenu de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.

Paragraphe 3. — Les revenus et profits de l'établissement stable, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1er ci-dessus, comprennent, notamment, tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n'auraient pas été consentis à des tiers et qui sont attribués ou accordés par l'établissement stable de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l'entreprise elle-même, ou à d'autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.

Paragraphe 4. — Pour la détermination des revenus de l'établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux Etats possède dans l'autre Etat, il est tenu compte:

d'une part, des charges et dépenses réelles supportées par l'entreprise dans l'Etat où se trouve l'établissement stable et grevant directement et spécialement l'acquisition et la conservation de ces revenus;

d'autre part, de la fraction normalement imputable à l'établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d'administration générale exposés pour l'ensemble de l'entreprise au siège de sa direction effective.

Article 6

Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats, qui est sous la dépendance ou possède le contrôle d'une entreprise de l'autre Etat ou qui se trouve sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'une entreprise de l'autre Etat, consent ou impose à cette entreprise de l'autre Etat, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une de ces entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. A défaut d'éléments précis permettant de déterminer exactement le montant des bénéfices transférés, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, s'il est nécessaire, pour fixer le chiffre auquel ces bénéfices doivent être évalués et pour en éviter la double imposition dans l'esprit de la Convention.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les bénéfices provenants de l'exploitation d'entreprises de navigation maritime ou aérienne ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise, à condition que les navires ou les aéronefs battent pavillon ou possèdent la nationalité dudit Etat.

Article 8

Paragraphe 1er. — Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 de la présente Convention les deux Etats contractants sont convenus de ce qui suit:

a) les intérêts et autres produits des fonds publics, des obligations, des prêts, des dépôts et comptes de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l'Etat du débiteur de ces intérêts et produits.

Toutefois, si le débiteur possède dans les deux Etats des établissements stables au sens de l'article 3 et si l'un de ces établissements, dans le cadre de son activité propre, contracte un emprunt ou reçoit un dépôt, l'impôt est perçu par l'Etat sur le territoire duquel est situé cet établissement;

b) les dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal dans l'un des deux Etats sont imposables dans cet Etat;

c) les revenus des sociétés de personnes sont imposables, suivant leur nature, d'après les dispositions de la présente Convention et conformément à la législation de chaque Etat.

Paragraphe 2. — Pour l'application de l'alinéa *b*) ci-dessus, l'expression « dividendes » désigne les produits des actions, des actions de jouissance, des parts de fondateur et de toutes autres parts sociales analogues, ainsi que des parts sociales des sociétés à responsabilité limitée.

Article 9

Paragraphe 1er. — En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8, l'Etat du domicile conserve le droit de les imposer conformément à sa législation générale, mais la double imposition qui en résulte sera évitée de la manière suivante:

a) 1. Si les intérêts et autres produits sont versés par un débiteur ayant son domicile en Italie, la France imputera sur sa taxe proportionnelle les impôts effectivement perçus en Italie sur ces intérêts et produits.

2. Si les intérêts et autres produits sont versés par un débiteur ayant son domicile en France, l'Italie imputera sur son impôt sur la richesse mobilière la taxe proportionnelle effectivement perçue en France sur ces intérêts et produits.

b) 1. Si les dividendes sont distribués par une société ayant son domicile en Italie à des personnes physiques ou à des sociétés de personnes ayant leur domicile en France, la France imputera sur la surtaxe progressive applicable auxdites personnes ou aux membres desdites sociétés, l'impôt complémentaire progressif effectivement perçu en Italie sur ces dividendes.

2. Si les dividendes sont distribués par une société ayant son domicile en France à une société ou autre personne morale ayant son domicile en Italie, la France renoncera, sur la production de justifications déterminées d'un commun accord entre les autorités fiscales des deux Pays, au prélèvement de la taxe proportionnelle.

c) 1. Lorsque le bénéficiaire des revenus visés au paragraphe 1, *c*) de l'article 8 est domicilié en France, l'Italie renonce au prélèvement de son impôt complémentaire progressif et la France, si elle perçoit la taxe proportionnelle, impute sur cette taxe les impôts effectivement perçus en Italie sur lesdits revenus.

2. Lorsque le bénéficiaire desdits revenus est domicilié en Italie, la France renonce à la perception de la surtaxe progressive et l'Italie, si elle perçoit l'impôt sur la richesse mobilière, impute sur son montant les impôts effectivement perçus en France à raison des mêmes revenus.

Si la législation fiscale de l'un ou de l'autre des deux Etats contractants vient à subir des modifications affectant l'application des dispositions *a*), *b*) et *c*) ci-dessus, chacun des Etats pourra demander à l'autre, par la voie diplomatique, qu'il soit provisoirement mis fin à cette application. Dans ce cas, le point de départ de la cessation de l'application de la disposition visée sera fixé au 1er janvier de l'année suivante celle de la demande et les deux Etats devront se concerter immédiatement pour apporter à cette disposition les ajustements nécessaires.

Paragraphe 2. — En ce qui concerne tous les autres revenus dont les dispositions de la présente Convention réservent exclusivement l'imposition à l'un des deux Etats, ces revenus ne peuvent être imposés dans l'autre Etat.

Article 10

1. Les sociétés ayant leur domicile en Italie qui possèdent en France un établissement stable et qui y sont soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en vertu de l'article 109-2 du Code général des impôts, acquitteront cet impôt dans les conditions prévues par cette disposition.

Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de la taxe proportionnelle française ne peut dépasser le quart du revenu taxable selon l'article 109-2 susvisé, ledit revenu ne pouvant lui-même excéder le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'établissement stable français, tel que ce montant est retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention.

Si la société peut justifier, dans les conditions qui auront reçu l'accord des autorités administratives supérieures des deux Etats, que plus des trois-quarts de l'ensemble de ses actions, de ses parts de fondateur ou de ses parts sociales appartiennent à des personnes domiciliées en Italie, la fraction des répartitions de bénéfices passible de l'impôt français d'après l'alinéa qui précède est réduite à due concurrence.

2. Une société ayant son domicile fiscal en Italie n'est pas soumise en France à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers en raison de sa participation dans la gestion ou le capital d'une société ayant son domicile fiscal en France ou à cause de tout autre rapport avec cette société.

Article 11

Paragraphe 1er. — Les redevances et autres produits de la concession par un contribuable de l'un des Etats contractants à un contribuable de l'autre Etat de l'usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d'inventions, dessins ou modèles, procédés et formules secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, les droits d'auteur et de reproductions, les droits d'utilisation de l'équipement industriel, commercial ou scientifique et les droits de location de films cinématographiques, ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile du bénéficiaire, à condition que celui-ci n'ait pas dans l'autre Etat un établissement stable de son entreprise.

Dans ce dernier cas les redevances ne sont imposables que dans cet autre Etat. Cette règle reste applicable en cas de substitution à un établissement stable d'une participation dans une société. En cas de difficulté les Administrations fiscales des deux Pays se concerteront.

Paragraphe 2. — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel est située l'entreprise qui en supporte la charge, lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits et droits excèdent la valeur intrinsèque et normale des biens pour lesquels ils sont attribués.

Dans les cas particuliers où il apparaît qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent, les autorités fiscales des deux Etats s'entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale.

Paragraphe 3. — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent également aux profits provenant de l'aliénation des mêmes biens.

Article 12

Les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions versées par l'un des Etats contractants ou par l'une de ses collettivités locales à des personnes physiques résidant dans l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires, actuels ou antérieurs, sont imposables exclusivement dans le premier Etat.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat.

Article 13

Paragraphe 1er. — Sous réserve des dispositions des articles 12 et 14 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

Paragraphe 2. — Toutefois, une personne physique ayant son domicile dans l'un des deux Etats est exonérée de l'impôt dans l'autre Etat en raison des rémunérations relatives aux services personnels rendus dans cet autre Etat:

1. Si elle n'a séjourné dans ce dernier Etat que pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de douze mois consécutifs, et

2. Si les services sont rendus pour le compte d'une personne physique ou morale ayant son domicile dans le premier Etat ou d'un établissement situé dans cet Etat, et

3. Si lesdites rémunérations n'ont pas grevé comme telles les résultats d'une activité lucrative, imposables dans l'autre Etat.

Paragraphe 3. — Les rémunérations des services personnels rendus sur des navires ou des aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise de navigation maritime ou aérienne.

Article 14

Les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés par actions ou sociétés coopératives, ou aux gérants de sociétés à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats où est domiciliée la société qui les verse.

Les rémunérations normales que les intéressés perçoivent effectivement en une autre qualité sont imposables, suivant leur nature, d'après l'article 13 ou d'après l'article 16 de la présente Convention.

Article 15

Les pensions autres que celles visées à l'article 12 de la présente Convention ainsi que les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat où est domicilié le débiteur.

Article 16

Paragraphe 1er. — Les revenus des professions libérales et d'une manière générale tous revenus du travail, autres que ceux dont le régime est spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention, sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

L'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que dans la mesure ou le contribuable y utilise une installation permanente dont il dispose de façon régulière.

Paragraphe 2. — Sont considérées comme professions libérales au sens du paragraphe 1er ci-dessus notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

Toutefois, les règles prévues à l'article 13, paragraphe 1, sont applicables aux artistes du spectacle, de la radio, de la télévision, du cinéma et aux sportifs, lorsqu'ils sont engagés par une entreprise ou un organisme quelconque moyennant une rémunération déterminée.

Article 17

Les professeurs et les membres du corps enseignant de l'un des Etats qui reçoivent une rémunération pour l'enseignement qu'ils donnent pendant une période de résidence n'excédant pas deux ans dans une université ou dans une autre institution d'enseignement supérieur située dans l'autre Etat, sont exonérés d'impôts sur ladite rémunération dans cet autre Etat.

Article 18

Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides qu'ils reçoivent en provenance du premier Etat.

Article 19

Les impôts prélevés sur tous autres revenus que ceux visés aux articles précédents ne sont perçus que dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile.

Article 20

Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, un revenu doit être exempté de la part de l'un des deux Etats, l'exemption sera accordée si et dans la mesure où ce revenu est imposable dans l'autre Etat.

Article 21

En ce qui concerne les impôts sur la fortune ou sur l'accroissement de la fortune, les dispositions suivantes sont applicables:

1. Dans la mesure où la fortune se compose:

a) d'immeubles avec leurs accessoires;

b) d'entreprises commerciales ou industrielles, y compris celles de la navigation maritime et de la navigation aérienne,

l'impôt sera perçu dans l'Etat à qui est dû, d'après les articles précédents, l'impôt sur les revenus provenant de ladite fortune.

2. Dans la mesure où la fortune se compose de valeurs mobilières ou de créances de toute nature, l'impôt sera perçu dans l'Etat du domicile du propriétaire de ces valeurs ou créances.

Toutefois, en ce qui concerne les valeurs mobilières et les créances faisant partie du capital réellement investi dans un établissement stable situé dans l'un des Etats contractants, l'impôt sera perçu dans cet Etat.

3. Pour tous les autres genres de fortune, l'impôt sera perçu dans l'Etat du domicile.

4. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme impôts sur la fortune, les impôts qui frappent séparément certains éléments du patrimoine, tel que l'impôt italien sur les obligations. Il en est de même de l'impôt italien sur les sociétés qui présente, dans son ensemble, le caractère d'un impôt sur le revenu.

Article 22

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, les impôts à caractère progressif pourront être calculés, dans chaque Etat, que le contribuable y soit ou non domicilié, aux taux relatifs à l'ensemble des éléments imposables suivant la législation fiscale de cet Etat.

Article 23

Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les droits et avantages que la législation de l'un quelconque des Etats contractants accorde aux contribuables en matière d'impôts visés à l'article 2 de la présente Convention.

Article 24

Paragraphe 1er. — Les autorités fiscales des deux Etats conrtactants se communiqueront tous renseignements dont elles disposent ou qu'elles peuvent obtenir et qui seront nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour éviter la fraude fiscale ou pour appliquer les règles destinées à prévenir l'évasion fiscale dans le domaine des impôts faisant l'objet de cette Convention.

Paragraphe 2. — Tous renseignements ainsi échangés devront être tenus secrets et ne pourront être révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts visés à la présente Convention, ainsi que des réclamations et recours relatifs à ces impôts.

Paragraphe 3. — Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'imposer aux autorités fiscales de l'un des deux Etats l'obligation de communiquer soit des renseignements qui, en raison de leur nature, ne peuvent être obtenus d'après sa propre législation fiscale ou d'après celle de l'autre Etat, soit des renseignements dont elles estimeraient que la communication est susceptible de révéler un procédé de fabrication ou de porter atteinte à un secret industriel, commercial ou professionnel ou à l'ordre public. Ces dispositions ne peuvent, non plus, être considérées comme imposant aux autorités fiscales de l'un des deux Etats l'obligation d'accomplir des actes qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.

Paragraphe 4. — L'échange des renseignements aura lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.

Article 25

Paragraphe 1er. — Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts, qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments et majorations d'impôts.

Paragraphe 2. — Les autorités fiscales de l'Etat requis de prêter aide et assistance à l'autre Etat procèderont au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement de leurs propres créances fiscales similaires. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.

Paragraphe 3. — Les poursuites et mesures d'exécution auront lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.

Paragraphe 4. — En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.

Article 26

Paragraphe 1er. — Les autorités fiscales des deux Etats contractants pourront arrêter, de commun accord, les règlements nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention.

Paragraphe 2. — Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de cette Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités fiscales des deux Etats contractants s'entendront pour interpréter ces dispositions dans l'esprit de la Convention.

Paragraphe 3. — Si un contribuable de l'un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la Convention il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l'Etat où se trouve son domicile une demande écrite de revision desdites taxations. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien fondé, les autorités fiscales saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités fiscales de l'autre Etat pour éviter la double imposition.

Paragraphe 4. — S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une Commission mixte formée de représentants des deux Etats désignés par leurs autorités administratives supérieures.

Article 27

Les autorités fiscales visées dans la présente Convention sont, en ce qui concerne la France, le Ministère des finances (Direction générale des impôts) et, en ce qui concerne l'Italie, le Ministère des finances (Direction générale des impôts directs).

Article 28

Les effets de la présente Convention pourront être étendus, avec les modifications qui seraient reconnues nécessaires par les deux Etats, à l'Algérie et aux territoires dont la République française assure la représentation diplomatique à la condition que le territoire intéressé perçoive des impôts d'une nature analogue à ceux visés à l'article 2 de la présente Convention.

Le conditions et les modalités de l'extension seront fixées dans un échange de notes diplomatiques entre les deux Etats.

A tout moment après l'expiration d'une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'extension notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, faire cesser pour la fin de l'année civile l'application de la présente Convention à l'égard de tout territoire auquel elle aura été étendue. La Convention s'appliquera pour la dernière fois dans ledit territoire suivant les prévisions de l'article 30 ci-après.

A moins que les deux Etats ne soient expressément convenus de dispositions contraires, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 30 mettra fin à l'application de cette Convention en ce qui concerne tous les territoires auxquels elle aura été étendue dans les conditions prévues par le présent article.

Article 29

Paragraphe 1er. — La présente Convention est rédigée en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome dans le plus bref délai possible.

Paragraphe 2. — La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois:

1) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus visés à l'article 8 de la présente Convention et dont la mise en paiement interviendra après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de cet échange, lorsque les dispositions de ladite Convention prévoient l'abandon de cette retenue;

2) aux autres impôts sur les revenus, en ce qui concerne l'imposition des revenus produits soit pendant l'année civile au cours de laquelle interviendra l'échange des instruments de ratification, soit pendant les exercices clos au cours de ladite année.

Article 30

La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats contractants.

Chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin de l'année civile à partir de la cinquième année suivant celle de la ratification.

Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois:

1) en ce qui concerne les revenus visés à l'article 8 et dont les dispositions de la présente Convention prévoient qu'ils ne seront plus taxés à la source, aux revenus mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

2) en ce qui concerne les autres revenus, pour l'imposition desdits revenus produits soit pendant l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, soit pendant les exercices clos au cours de ladite année.

Article 31

Les dispositions de la Convention signée entre l'Italie et la France le 16 juin 1930 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale s'appliqueront pour la dernière fois:

1) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus visés à l'article 29, 2, 1° de la présente Convention, dont la mise en paiement interviendra au plus tard à l'expiration du délai de trois mois prévu audit article;

2) aux autres impôts sur les revenus, en ce qui concerne l'imposition des revenus produits soit pendant l'année civile précédant celle de l'échange des instruments de ratification, soit pendant les exercices clos au cours de ladite année.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Paris, le 29 octobre 1958.

Pour le Président de la République Italienne

ROSSI LONGHI

Pour le Président de la République Française

JOXE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. 470.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Santa Maria al Getsemani », con sede in Almese (Torino).

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Santa Maria al Getsemani », con sede in Almese (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. 471.

Estinzione dell'Opera Pia Sertorio, con sede in Domodossola (Novara).

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia Sertorio, con sede in Domodossola (Novara) viene dichiarata estinta e il relativo patrimonio viene devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore, nel comune di Lissone (Milano).

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 9 giugno 1961, integrato con dichiarazione del 28 dicembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore nel comune di Lissone (Milano). Con lo stesso decreto viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa, e viene autorizzata ad accettare una donazione, consistente in un complesso immobiliare valutato L. 114.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 473.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede e mutamento del titolo e della circoscrizione territoriale della Parrocchia di Santa Maria della Stella, in frazione Rocca Ripesena del comune di Orvieto nella nuova Chiesa, in località Sferracavallo dello stesso Comune.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Orvieto in data 20 febbraio 1962, integrato con tre postille, di cui la prima senza data e la seconda e la terza del 1° marzo 1962 e con dichiarazione del 14 aprile 1962, col quale la sede della Parrocchia di Santa Maria della Stella, in frazione Rocca Ripesena del comune di Orvieto, viene trasferita nella nuova Chiesa, in località Sferracavallo del Comune stesso, assumendo il titolo di « Parrocchia di Santa Maria della Stella e di San Pietro Parenzio ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 474.

Erezione in ente morale dell'Istituto San Francesco d'Assisi, con sede in Oristano (Cagliari).

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto San Francesco d'Assisi, con sede in Oristano (Cagliari), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 475.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Piasco (Cuneo).

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 11 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 16 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Piasco (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 476.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario del SS. Crocifisso, sita nel comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria).

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalitià giuridica della Chiesa Santuario del SS. Crocifisso, sita nel comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1963.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1960, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1962, con il quale il dott. Plinio Pirri venne sostituito con il dott. Bruno Grita, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso il Consiglio di amministrazione anzidetto;

Vista la designazione formulata dal predetto Ministero per la sostituzione del dott. Grita, chiamato ad altro incarico, con il dott. Renato Pelliccioni;

Decreta:

Il dott. Renato Pelliccioni è nominato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Bruno Grita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1963

FANFANI

(2779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 28 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1963, registro n. 1, foglio n. 333, è stato accolto il ricorso prodotto dal sig. Mario Zanardi avverso il provvedimento con cui la Commissione di 2° grado, istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, aveva revocato la qualifica di « partigiano combattente » precedentemente conferita al medesimo dalla Commissione regionale lombarda, istituita ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale.

(2947)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 261, l'Amministrazione comunale di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.515.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 256, l'Amministrazione comunale di Cheremule (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2757)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 255, l'Amministrazione comunale di Teulada (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2744)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 258, l'Amministrazione comunale di Ollolai (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2745)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 259, l'Amministrazione comunale di Olbia (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2753)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Mara (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2754)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2815)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2821)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2810)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Canda (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2804)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2805)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Corbola (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2806)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2814)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Lastra a Signa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2817)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Solofra (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 8.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2818)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2819)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Fratta Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2809)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Rende (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2820)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Ceneselli (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2807)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Ceregnano (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2808)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Ficarolo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2812)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Papozze (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 15.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2803)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Bagnone (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2813)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1 aprile 1963, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2811)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Spello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2823)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Mileto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2824)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Camerino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2825)

Autorizzazione al comune di Monterinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Monterinaldo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2827)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2828)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2829)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2826)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2830)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2831)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2832)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2834)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2835)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2836)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2833)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Casignana (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2837)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2838)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2839)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Montalto Marche (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2840)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Tossicia (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2841)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di San Bellino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2842)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2844)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Salara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Stienta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Taglio di Po (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2846)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Africo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2847)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.492.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2849)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1963, il comune di Contarina (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2850)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2848)

Autorizzazione al comune di Castelnovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Castelnovo Bariano (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2851)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Canaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2852)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Calto (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2853)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Badia Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2855)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Ariano Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 16 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,14	621,15	621,17	621,15	621,15	621,12	621,15	621,125	621,15	621,15
$ Can.	576,90	575,90	577,25	577 —	575,50	576,87	577,05	576,72	576,75	576,80
Fr. Sv.	143,47	143,47	143,47	143,47	143,50	143,48	143,47	143,50	143,47	143,47
Kr. D	90,02	90,02	90,05	90,05	90,05	90,02	90,025	90,02	90,04	90,03
Kr. N.	87,01	87,01	87 —	87 —	87 —	87 —	86,99	87 —	87,02	87 —
Kr. Sv.	119,59	119,61	119,64	119,63	119,60	119,60	119,60	119,60	119,62	119,62
Fol.	172,90	172,92	172,85	172,88	172,80	172,90	172,88	172,875	172,91	172,90
Fr. B.	12,47	12,46	12,4625	12,46	12,4625	12,46	12,4595	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,76	126,77	126,76	126,775	126,80	126,77	126,765	126,75	126,77	126,75
Lst.	1739,60	1740 —	1740,20	1740,15	1740 —	1739,50	1740,20	1739,70	1739,65	1739,80
Dm. occ.	155,59	155,56	155,60	155,57	155,55	155,61	155,56	155,60	155,64	155,54
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,04	24,04125	24 —	24,05	24,045	24,04	24,05	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,69	21,70	21,69	21,6825	21,67	21,69	21,68

Media dei titoli del 16 aprile 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,875
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,135
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	577,025
1 Franco svizzero	143,47
1 Corona danese	90,037
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	119,615
1 Fiorino olandese	172,88
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,77
1 Lira sterlina	1740,175
1 Marco germanico	155,565
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,686

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quindici posti di insegnante d'arte applicata negli Istituti e Scuole di istruzione artistica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, concernente la classifica e trasformazione delle Scuole d'arte a norma della legge 9 agosto 1954, n. 651;
Vista la legge 3 aprile 1958, n. 472;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1856, che istituisce la Scuola d'arte di Corato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1858, che istituisce la Scuola d'arte di Parabita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1859, che istituisce la Scuola d'arte di Poggiardo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1860, che istituisce l'Istituto d'arte di Ancona;

Decreta

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a quindici posti di insegnante d'arte applicata:

1. Insegnante d'arte applicata per la decorazione pittorica: Istituto d'arte di Ancona;
2. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria e tarsia: Istituto d'arte di Ancona;
3. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio: Istituto d'arte di Ancona;
4. Insegnante d'arte applicata per il ferro: Istituto d'arte di Ancona;
5. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo: Istituto d'arte di Ancona;
6. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria: Scuola d'arte di Poggiardo;
7. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio: Scuola d'arte di Corato;
8. Insegnante d'arte applicata per l'intarsio: Scuola d'arte di Poggiardo;
9. Insegnante d'arte applicata per il ferro: Scuola d'arte di Parabita;
10. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello: Scuola d'arte di Poggiardo;
11. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica: Scuola d'arte di Corato;
12. Insegnante d'arte applicata per la formatura e foggiatura: Scuola d'arte di Corato;
13. Insegnante d'arte applicata per i forni: Scuola d'arte di Corato;
14. Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra: Scuola d'arte di Parabita;
15. Insegnante d'arte applicata per gli smalti: Scuola d'arte di Parabita.

Gli esami consisteranno in una prova pratica e in un esame colloquio (prova orale).

Tutti i candidati saranno ammessi a sostenere la prova pratica.

La prova pratica è intesa a saggiare, attraverso l'esecuzione di un lavoro, la capacità tecnica del candidato in relazione alle mansioni connesse al posto cui aspira.

Saranno ammessi all'esame colloquio i candidati che avranno conseguito almeno 6/10 (sei decimi) nella prova pratica.

Il colloquio è diretto ad accertare la conoscenza degli argomenti dei programmi scolastici stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto stesso.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni

a) per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico o per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Per ognuno dei concorsi di cui al presente bando dovrà essere presentata apposita domanda di ammissione al concorso cui si aspira, redatta su carta da bollo da L. 200. La domanda predetta, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, dei servizi didattici esplicati e dei titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, dovrà pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti debbono, nella domanda, dichiarare:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro cognome, nome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito: opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori, ecc., dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco particolareggiato in triplice copia, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

I titoli che pervenissero dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi, giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale da L. 200, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidende della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

Per comprovare la qualità di conbattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazione.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare tale loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità: i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore di ogni concorso e viene approvata la relativa terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di cui al primo comma dell'art. 2, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal predetto art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precitato art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio: dal certificato medesimo deve risultare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma anche per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari « esercito e aeronautica » copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza a capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato comma secondo del presente articolo, soltanto il seguente documento: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia stato presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici e Amministrazioni, compreso quello della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è connessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per quanto riguarda l'esame dei titoli presentati dai candidati ai concorsi di cui al presente decreto, le Commissioni stabiliranno preliminarmente, ai sensi delle vigenti disposizioni, le categorie dei titoli valutabili.

Per lo svolgimento della prova pratica e dell'esame colloquio si osserveranno le norme legislative vigenti in materia.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I candidati saranno chiamati a sostenere le prove predette direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto a sostenere le prove di esame coloro che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Prima di sostenere le prove di esame gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

La Commissione giudicatrice di ogni concorso procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione per la quale ciascun commissario dispone di cinque decimi.

Ciascuna prova di esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da zero a dieci (da 0 a 10) e di tale classificazione si fa la media. Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina al posto relativo non può essere inferiore ad otto decimi.

Per essere designato vincitore il concorrente non deve riportare meno di undici quindicesimi (11/15) nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli.

In caso di parità nella somma predetta si applicheranno per la preferenza e la precedenza le disposizioni legislative previste in materia.

Art. 9.

A conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice di ogni concorso proporrà al Ministro, per ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il relativo posto messo a concorso.

La terna dei candidati idonei proposti per la nomina sarà formulata tenendo conto del punteggio complessivo riportato dai candidati.

La Commissione dovrà quindi redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

I posti messi a concorso saranno assegnati al primo classificato nella terna, in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' facoltà del Ministro di nominare, entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

In caso di parità di merito si applicano le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi decreti.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e le composizioni delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1963
Registro n. 16, *foglio n.* 282

(1724)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 31 marzo 1962, n. 724, con il quale è stato indetto il concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Riconosciuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Costantino dott. Raffaele, vice prefetto;

Componenti:

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;

Mircoli prof. Domenico, docente in patologia medica;

Beluffi prof. Leonida Eugenio, docente in Clinica chirurgica;

Pespani dott. Vittorio, medico condotto.

Segretario:

Colli dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Pesaro, addì 6 aprile 1963

Il medico provinciale: CAVINA

(2788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 10 novembre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario presso l'Ufficio autonomo di igiene e sanità del comune di Paderno Dugnano;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della Prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e dell'Amministrazione comunale di Paderno Dugnano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 30 settembre 1938, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 354;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è composta come segue:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, ispettore generale medico, dirigente l'Ufficio medico provinciale di Milano;

Giovanardi prof. dott. Augusto, titolare della cattedra di igiene presso l'Università di Milano;

Bertolini prof. dott. Alberto, libero docente in semeiotica medica, patologia speciale medica e metodologia clinica; chimica biologica;

Suzzi Valli prof. dott. Enea, ufficiale sanitario di Genova.

Segretario:

Giannotta dott. Fernando, consigliere di II classe presso la Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Il medico provinciale: VEZZOSO

(2790)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.